

COMUNE DI GARGNANO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI GARGNANO

01. IL COMUNE DI GARGNANO E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE NONCHE' QUELLE ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

03. IL COMUNE DI GARGNANO HA AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA AI SENSI DELL' ARTT. 128 DELLA COSTITUZIONE E NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL COMUNE DI GARGNANO E' COSTITUITO DALLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DELLE FRAZIONI DI VILLA, BOGLIACO, VILLAVETRO, FORNICO, ZUINO, MUSLONE, MUSAGA, SASSO, NAVAZZO, LIANO, FORMAGA E COSTA.

02. IL CAPOLUOGO E LA SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI SONO SITI A GARGNANO.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL C.C. .

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L' USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA' ED OPERA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA NEI VARI AMBITI DELLA VITA CITTADINA.

ART. 04

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L' ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 05

TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

01. IL COMUNE SVOLGE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE, LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL' ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTI LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE ATTIVITA' DESTINATE A FACILITARE L' ASSOLVIMENTO DELL' OBBLIGO SCOLASTICO NONCHE', PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI ANCORCHE' PRIVI DI MEZZI, LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI.

ART. 06

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L' AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PATRIMONIO NATURALE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 07

TUTELA DEI BENI CULTURALI E PROMOZIONE DELLO SPORT

01. IL COMUNE PROMUOVE LA CONOSCENZA, LO SVILUPPO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI ANTROPICHE, DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO E LE ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L' ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE NON AVENTI SCOPO DI LUCRO, PROMUOVE LA REALIZZAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI IN RAPPORTO ALLE DISPONIBILITA'.

ART. 08

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI ARTIGIANALI, TURISTICI, COMMERCIALI E INDUSTRIALI.

02. PREDISPONE PIANI DI SVILUPPO DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL' ABITAZIONE.

03. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI CIRCOLAZIONE VIARIA E DI SOSTA ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

04. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

ART. 09

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE TUTELA E COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE LA ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL' APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO OFFERTO AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, NONCHE' IL RINNOVAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

03. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL' INDUSTRIA NON INQUINANTE DELL' ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO, ANCHE ATTRAVERSO L' ISTITUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO; ADOTTA ALTRESI' INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L' ATTIVITA' E

NE FAVORISCE L' ASSOCIAZIONISMO.

04. TUTELA E PROMUOVE L' AGRICOLTURA NELLE FORME LEGATE AL TERRITORIO ED AL TURISMO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA COLTIVAZIONE DELL' OLIVO.

05. LO SVILUPPO ECONOMICO DEVE COMUNQUE RISULTARE COMPATIBILE CON IL PAESAGGIO E L' AMBIENTE.

ART. 10

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE, PER CIASCUN OBIETTIVO, L' APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 11

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO L' EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ATTIVITA' POLITICO-

AMMINISTRATIVA DELL' ENTE SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE, E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L' INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, PUBBLICAZIONI, INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, UTILIZZANDO ALTRESI' I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. IL COMUNE HA UN "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, DELLE ORDINANZE, DEI MANIFESTI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEI CITTADINI. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L' ACCESSIBILITA', LA INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO E' RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI E NE CERTIFICA L' AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE UTILIZZO DEI SERVIZI COMUNALI, ADOTTA FORME DI DECENTRAMENTO E PUO' ATTUARE IDONEE

MODALITA' DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA
COMUNITA' MONTANA " PARCO ALTO GARDA BRESCIANO " .

ART. 12

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CHE PER LA LORO NATURA E
DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO'
DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI OD A SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE
CAPITALE PUBBLICO LOCALE;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI,
INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI NON AVENTI
RILEVANZA IMPRENDITORIALE.

TITOLO 02

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 13

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA'
SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE
PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE
FUNZIONI.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A
SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO
STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 14

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE
COMMISSIONI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON
INTERVENGONO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA SONO DICHIARATI
DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU
ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE DEL COMUNE, UNA VOLTA DECORSO
IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA
PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 15

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI

GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DALLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTI GLI ATTI, LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 - COMMI SECONDO E QUARTO - DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 16

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO NEL QUALE IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA.

02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA PRIMO.

ART. 17

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO QUEL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI, AL QUALE COMPETE ALTRESI' DI SOTTOSCRIVERE I VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 18

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA UNO O PIU' COMPONENTI DANDONE COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 19

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA

AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

04. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' ED ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA'.

05. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

06. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 20

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DA NOTIFICARSI A DOMICILIO ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE ANCHE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 21

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE ALTRESI' LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DEL SUCCESSIVO TERZO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. ESSO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA DALL' 01 GENNAIO AL 30 GIUGNO E DALL' 01 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA ALTRESI' IL GIORNO DELLA SEDUTA ED IL RELATIVO ORDINE DEL GIORNO;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA, CON L'INDICAZIONE

DEGLI OGGETTI DA TRATTARE.

04. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE OD E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

05. IN CASO DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE. IN QUESTO CASO, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 22

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 23

AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO L'ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI D'URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

02. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE IL PROPRIO DOMICILIO LEGALE NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELLA ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

- A) I CONSIGLIERI OBBLIGATI AD ASTENERSI;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 25

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

- 01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
- 02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:
 - A) COLORO CHE SI ASTENGONO;
 - B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
 - C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.
- 03. NEL CASO DI URGENZA, LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 26

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- 01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
- 02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 27

DELLE VOTAZIONI

- 01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
- 02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 28

COMMISSIONI CONSILIARI

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ARTICOLARSI IN COMMISSIONI CONSILIARI, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, REALIZZATA MEDIANTE VOTO PLURIMO.
- 02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.
- 03. LE COMMISSIONI CONSILIARI, NELL' AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA MUNICIPALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL' ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI, SULL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.
- 04. LE COMMISSIONI CONSILIARI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO

ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI SENZA DIRITTO DI VOTO.

06. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 29

COMMISSIONI COMUNALI

01. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO CHE SIANO INTERAMENTE COSTITUITE DA COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E' EFFETTUATA DALLO STESSO CONSIGLIO CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO.

02. LA NOMINA DELLE COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO, LA CUI COMPOSIZIONE SIA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA NEL PRECEDENTE COMMA, E' EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALLE DESIGNAZIONI PREVENTIVAMENTE RICHIESTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AGLI ENTI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ORGANISMI E SOGGETTI CHE, SECONDO LE PREDETTE DISPOSIZIONI, DEBONO NELLE STESSE ESSERE RAPPRESENTATI.

03. NEI CASI IN CUI LA SCELTA DEI COMPONENTI SPETTI DIRETTAMENTE ALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA STESSA VIENE EFFETTUATA DALLA GIUNTA COMUNALE FRA PERSONE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA', IDONEITA' E COMPETENZA ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.

ART. 30

COMMISSIONI DI INCHIESTA

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE ED IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570 .

ART. 31

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AI CAPI 01 E 02 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO INTERNO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01

ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 32

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA CONVOCA E LA PRESIEDE, E DA N. 06 ASSESSORI ELETTI CONTESTUALMENTE DAL CONSIGLIO COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTIENE LE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CHE ESSA SI PROPONE DI SEGUIRE NELL'ESERCIZIO DEL MANDATO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO, SALVO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ELEGGERE AD ASSESSORI, ENTRO IL NUMERO COMPLESSIVO STABILITO DAL PRIMO COMMA, N. 02 CITTADINI PRESCELTI AL DI FUORI DEI PROPRI COMPONENTI, ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ED IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

04. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI SONO COMPRESI NELLA LISTA DEI CANDIDATI CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO; IN ALLEGATO ALLO STESSO SONO ILLUSTRATE E DOCUMENTATE LE PARTICOLARI QUALIFICAZIONI, COMPETENZE ED ESPERIENZE TECNICO AMMINISTRATIVE CHE MOTIVANO LA CANDIDATURA.

05. NON PUO' ESSERE NOMINATO ASSESSORE NON CONSIGLIERE CHI ABBA PARTECIPATO COME CANDIDATO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CARICA.

06. GLI ASSESSORI NON CONSIGLIERI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 33

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO, SALVO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO POLITICO-PROGRAMMATICO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, ILLUSTRATO DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO; LA PROPOSTA, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEVE ESSERE DEPOSITATA ALMENO 48 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO TRE GIORNI L'UNA

DALL'ALTRA, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 34 COMMA SECONDO - DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 34

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 35

DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 32 DELLO STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DALLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI DELEGATE IL SINDACO OD ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUESTA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA STESSA SEDUTA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. LA ELEZIONE DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, IL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI.

ART. 36

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI

DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE CON ALLEGATA LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL PREFETTO, PREVIA DIFFIDA.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 37

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 - COMMA PRIMO - LETT. B) - N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA
STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO CHE PRESIEDE ALTRESI' LA
RELATIVA ADUNANZA. IN MANCANZA, VI PROVVEDE IL PREFETTO PREVIA DIFFIDA.

ART. 38

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE,

DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI TERZO E QUARTO DELL' ARTT. 35 DELLO STATUTO.

ART. 39

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO DAL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA SCRITTA DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVERE LUOGO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'ASSESSORE INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE DI REVOCA DELL'ASSESSORE ESPRESSA CON VOTO PALESE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI TERZO E QUARTO DELL' ARTT. 35 DELLO STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 40

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE.

04. LE ATTRIBUZIONI ED I COMPITI DEI SINGOLI ASSESSORI VENGONO ASSEGNATI AUTONOMAMENTE DAL SINDACO DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. IL SINDACO CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA, NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 35 - COMMA SECONDO - DELLO STATUTO.

IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, GLI ASSESSORI ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ELENCAZIONE NEL " DOCUMENTO PROGRAMMATICO " .

06. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DEGLI ASSESSORI E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

07. LA GIUNTA COMUNALE PUO' PROPORRE UN REGOLAMENTO INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 41

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE PER LEGGE O PER STATUTO NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO,

AGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO AL SEGRETARIO OD AI FUNZIONARI COMUNALI.

03. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' CON APPOSITA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E NE EFFETTUA GLI INDIRIZZI GENERALI.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 42

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO OD, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICE SINDACO O DALL' ASSESSORE ANZIANO.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI SUOI COMPONENTI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L' ADUNANZA.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE DI NORMA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

05. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 43

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL SINDACO O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE STESSE E DALLO STATUTO.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMII IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 44

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIDETE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, FISSA L' ORDINE DEL GIORNO E DETERMINA IL GIORNO DELL' ADUNANZA D'INTESA CON LA GIUNTA COMUNALE;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI NONCHE' ALL' ESECUZIONE DEGLI ATTI;

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

- E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;
- F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVO RATIFICA DELLA GIUNTA COMUNALE, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
- G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
- H) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
- I) PUO' SOSPENDERE I DIPENDENTI DEL COMUNE RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA ADUNANZA;
- L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
- M) ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA URBANISTICA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE;
- N) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DALLO STATUTO.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 45

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE ATTIVA ALTRESI' FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE SU SPECIFICI PROBLEMI IL PARERE DEI SOGGETTI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI, ANCHE SU RICHIESTA DEGLI STESSI.

05. POSSONO, INFINE, ESSERE COSTITUITE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE COMPOSTE DA PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO COMUNALE, PER IL CUI FUNZIONAMENTO VERRA' ADOTTATO UN APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.

ART. 46

CONSULTAZIONI

01. IL COMUNE CONSULTA, SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, LE ORGANIZZAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DELLA COOPERAZIONE E LE ALTRE FORMAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E POLITICHE CHE OPERANO SUL TERRITORIO, ISCRITTE IN UN APPOSITO ALBO COMUNALE.

02. LA CONSULTAZIONE E' OBBLIGATORIA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, DEL PIANO COMMERCIALE O DEI PUBBLICI ESERCIZI E DEL PIANO URBANO DEI

PARCHEGGI.

03. IL RISULTATO DELLE CONSULTAZIONI DEVE ESSERE RIPORTATO NEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 47

DIRITTO DI PETIZIONE E DI ISTANZA

01. I CITTADINI, IN FORMA COLLETTIVA, E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 45 - PRIMO COMMA - POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI ED ISTANZE AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI OD ESPORRE NECESSITA' D'INTERESSE GENERALE.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE E DI ISTANZA ED I TERMINI ENTRO I QUALI IL CONSIGLIO E' TENUTO A DELIBERARE NEL MERITO.

ART. 48

INTERROGAZIONI

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 45 - COMMA PRIMO - POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, CHE DOVRA' ALTRESI' PREVEDERE I TERMINI ENTRO I QUALI L'ORGANO COMPETENTE E' TENUTO A DARE UNA RISPOSTA NONCHE' ADEGUATE MISURE PER DARE LA MASSIMA PUBBLICITA' ALL'INTERROGAZIONE.

ART. 49

POTERE DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE COLLETTIVO SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI OD IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN VENTESIMO DEI CITTADINI REGOLARMENTE ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI.

03. L'INIZIATIVA DI CUI AL PRIMO COMMA SI ESERCITA, ALTRESI', MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DI UNA O PIU' FRAZIONI, CHE RAPPRESENTINO COMPLESSIVAMENTE ALMENO IL 20% DEGLI ELETTORI RESIDENTI NELLA O NELLE FRAZIONI SU PROBLEMI SPECIFICI DELLA O DELLE FRAZIONI.

04. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE;
- B) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE DEI SERVIZI ED ALTRE IMPOSIZIONI;
- C) PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI E PIANI DI ATTUAZIONE;
- D) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- E) PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;
- F) DESIGNAZIONI E NOMINE DI RAPPRESENTANTI.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

06. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA, DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 50

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. LA GIUNTA COMUNALE DECIDE SULLA AMMISSIBILITA' FORMALE DELLA PROPOSTA E PRESENTA UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA ENTRO I SUCCESSIVI TRENTA GIORNI.

03. OVE IL CONSIGLIO COMUNALE NON VI PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, CIASCUN CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI CHIEDERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE ENTRO SUCCESSIVI TRENTA GIORNI.

04. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA VIENE ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 51

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU MATERIE DI INTERESSE COLLETTIVO E DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, NON IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO. E' COMUNQUE ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 49 - COMMA QUARTO - DELLO STATUTO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA SOTTOSCRITTA DA ALMENO IL 10% DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'AMMISSIBILITA' DEL QUESITO REFERENDARIO, LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA E' VALIDA QUANDO AD ESSA ABBIA PARTECIPATO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.

05. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO NEL CASO IN CUI I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA AFFERMATIVA NON SIANO INFERIORI ALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

06. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

07. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEV' ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

08. PUO' ESSERE TENUTA UNA SOLA TORNATA REFERENDARIA ALL' ANNO.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 52

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L' AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A QUELLI CHE PER LEGGE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI O COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DA UN PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE LA AMMINISTRAZIONE HA L' OBBLIGO DI VALUTARE OVE SIANO PERTINENTI ALL' OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 53

COMUNICAZIONE DELL' AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL' AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L' AMMINISTRAZIONE COMPETENTE;

B) L' OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;

C) L' UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

D) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E L' UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA,

L' AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DA STABILIRE NELL' APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 54

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI " RISERVATI " PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L' ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI ED IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL

COMUNE.

02. PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA " GAZZETTA UFFICIALE " DELLA REPUBBLICA, DEL " BOLLETTINO UFFICIALE " DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 55

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI COMUNALI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI AD OTTENERE IL RILASCIO DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, PREVIA RICHIESTA MOTIVATA E PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI RIPRODUZIONE NONCHE' DEGLI EVENTUALI DIRITTI DI RICERCA E DI USURA.

03. TRASCORSI INUTILMENTE TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA, QUESTA SI INTENDE RIFIUTATA. IN QUESTO NONCHE' CONTRO LE DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL DIRITTO DI ACCESSO, E' DATO RICORSO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI, AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE.

04. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 11 - COMMA SECONDO - DELLO STATUTO ED AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, E' ISTITUITO UN UFFICIO PRESSO IL QUALE VENGONO FORNITE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' COMUNALE.

CAPO 04

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 56

ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, SU ISTANZA DI SINGOLI CITTADINI OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO OVVERO QUALORA ABBA NOTIZIA DI ABUSI, DISFUNZIONI, CARENZE E RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI COMUNALI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

06. IL FUNZIONARIO COMUNALE CHE IMPEDISCA L'ESPLETAMENTO DELLE

FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA.

07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE.

ART. 57

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO HA OTTENUTO LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA SECONDA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO ELETTO CHI ABBA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IN CASO DI PARITA', E' ELETTO IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI VACANZA DELL'INCARICO, LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 63 DELLO STATUTO.

04. PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, IL DIFENSORE CIVICO PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO PRONUNCIANDO LA SEGUENTE FORMULA " GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE ALLE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE " .

ART. 58

REQUISITI E INCOMPATIBILITA'

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA QUEI CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA PIU' AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI; I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI; I MEMBRI DELLA COMUNITA' MONTANA E DELLA UNITA' SANITARIA LOCALE;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) I MEMBRI DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI DI PARTITO ED I FUNZIONARI DI PARTITO;

E) GLI ASCENDENTI, I DISCENDENTI, OVVERO PARENTI OD AFFINI FINO AL QUARTO GRADO DI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO COMUNALE O DIPENDENTI DEL COMUNE;

F) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

G) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. L'INCARICO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA CARICA O IMPIEGO DI NATURA PUBBLICA E NON PUO' ESSERE ATTRIBUITO A CHI SIA STATO CANDIDATO IN OCCASIONE DELLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

ART. 59

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA TRE ANNI E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA VOLTA.

02. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE COMUNALE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DI UN CONSIGLIERE COMUNALE.

03. PUO' ALTRESI' ESSERE REVOCATO DALL'INCARICO, PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 60

MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO UN IDONEO LOCALE MESSO A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DOTATO DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE, PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHiesto L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI DI PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI.

ART. 61

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, PRESENTA:

A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI;
B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O NEI CASI IN CUI ABBAIA RISCONTRATO GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI COMUNALI;
C) UNA RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL MESE DI MARZO, AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE FORMULANDO PROPOSTE E SUGGERENDO RIMEDI TESI A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE ANNUALE DEL DIFENSORE CIVICO VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.

ART. 62

INDENNITA' DI FUNZIONE

01. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTA UNA INDENNITA' DI CARICA NON SUPERIORE A QUELLA PERCEPITA DAL SINDACO.

ART. 63

MODALITA' E PROCEDURE D'INTERVENTO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 64

DIFENSORE CIVICO DELLA COMUNITA' MONTANA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA " PARCO ALTO GARDA BRESCIANO " CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO, D'ACCORDO CON TUTTI I COMUNI DEL COMPENSORIO, DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA ASSOLVENDO IN TAL CASO LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DELLA COMUNITA'.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 65

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI E COMPITI DI GESTIONE

AMMINISTRATIVA, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI IN

CONFORMITA' ALL' ARTT. 40 - COMMA SECONDO - DELLO STATUTO.

ART. 66

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 32 - COMMA SECONDO

- LETTERA

C) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E' DISCIPLINATO CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L' ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L' ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER LA ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIPENDENTE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L' EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PERSONALE DIPENDENTE.

ART. 67

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L' ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL' ENTE, ESERCITA L' ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED IN PIENA AUTONOMIA TECNICA, DI DECISIONE E DI DIREZIONE E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI ESAMINANO COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

ART. 68

COMPITI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE DELL' ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI - FISSATI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DEL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE E DELLA BUONA

CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

02. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AGLI ORGANI ELETTIVI.

03. AL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, COMPETE QUANTO SEGUE:

A) EMANARE ISTRUZIONI PER IL CORRETTO E RAZIONALE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E CONTROLLARE L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DA PARTE DEI RESPONSABILI;

B) ASSEGNARE GLI AFFARI AI SINGOLI UFFICI E CONVOCARE LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO AL FINE DI INFORMARLI TEMPESTIVAMENTE SULLE DELIBERAZIONI E SULLE DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO COMUNALE E DALLA GIUNTA MUNICIPALE PER GARANTIRE L'UNITARIETA' DI INDIRIZZO;

C) DIRIMERE EVENTUALI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI COMUNALI;

D) CURARE, UNITAMENTE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE, L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) PROVVEDERE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E DEI RELATIVI ATTI ESECUTIVI, CON L'AUSILIO DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMPETENTE;

F) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' TRA I DIVERSI UFFICI, SENTITI I RISPETTIVI RESPONSABILI E CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' E PROCEDURE PREVISTE NEGLI ACCORDI CONTRATTUALI;

G) ROGARE I CONTRATTI NELL'INTERESSE ESCLUSIVO DEL COMUNE;

H) FIRMARE I CERTIFICATI E LE ATTESTAZIONI, QUANDO TALE COMPITO NON SIA ATTRIBUITO AD ALTRI ORGANI, COME PURE MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO.

04. IL SEGRETARIO COMUNALE ESPRIME PARERE DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA NONCHE' DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE, QUALORA SIA ASSENTE, IMPEDITO O NON ABBA QUALIFICA FUNZIONALE ADEGUATA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ED IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

05. PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA E NE REDIGE IL VERBALE.

06. E' MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA; SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI E PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI E SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

07. CONCEDE, SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO, CONGEDI ED I PERMESSI AL PERSONALE; IN PARI MODO, AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI OD A CORSI DI AGGIORNAMENTO PREVIA ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE

DEL SINDACO, ANCHE A QUELLE ESTERNE

09. PRESIEDE L'UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVI.

10. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

11. PRESENTA AL SINDACO, ALLA FINE DI CIASCUN ANNO, UNA RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI.

12. ASSOLVE AD OGNI ALTRA FUNZIONE CHE GLI SIA DEMANDATA DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 69

VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI " VICARIE " OD " AUSILIARIE " DEL SEGRETARIO COMUNALE, COADIUVANDOLO E SOSTITUENDOLO IN TUTTI I CASI DI VACANZA, ASSENZA OD IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO.

02. LA PREDETTA QUALIFICA E' ATTRIBUITA AL DIPENDENTE COMUNALE DI LIVELLO APICALE IN POSSESSO DI LAUREA PREPOSTO ALLA DIREZIONE DELL'AREA FUNZIONALE AMMINISTRATIVA COMPRENDENTE GLI UFFICI ED I SERVIZI DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

03. L'INCARICO VIENE CONFERITO SULLA BASE DEI REQUISITI POSSEDUTI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI SEGRETARIO.

CAPO 02

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 70

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE NONCHE' LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE AI SENSI DI LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ASSUNZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN UNA DELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

OD UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

03. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO PUBBLICO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

04. I SERVIZI PUBBLICI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ALLA COMUNITA' MONTANA " PARCO ALTO GARDA BRESCIANO " L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA OPPURE QUELLI DELEGATI AL COMUNE DALLA REGIONE, QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE EFFICIENTE ED OTTIMALE, ASSEGNANDO ALLA STESSA LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 71

GESTIONE IN ECONOMIA

01. SONO GESTITI IN ECONOMIA I SERVIZI DI DIMENSIONI MODESTE E CHE NON RICHIEDONO AUTONOME FORME ORGANIZZATIVE.

02. I SERVIZI IN ECONOMIA APPARTENGONO AL CONTO DEL BILANCIO ED A QUELLO DEL PATRIMONIO DEL COMUNE SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE.

03. L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA UN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 72

LA CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI MEDIANTE CONVENZIONE CHE NE DISCIPLINI LO SVOLGIMENTO E NE FISSI LE CONDIZIONI.

02. LA DELIBERAZIONE CONSILIARE CHE DECIDE L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEI SINGOLI SERVIZI DEV'ESSERE CORREDATA DA UNA RELAZIONE CHE DIMOSTRI LA CONVENIENZA TECNICA ED ECONOMICA DELL'AFFIDAMENTO NONCHE' L'OPPORTUNITA' SOCIALE.

03. SONO ELEMENTI ESSENZIALI DELLA RELAZIONE:

A) LA PREVISIONE DEI COSTI E DEI RICAVI E DEL CONSEGUENTE RISULTATO DI ESERCIZIO PER ALMENO UN TRIENNIO;

B) LA ELABORAZIONE DEGLI STESSI DATI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA ED IL RAFFRONTO CON IL RISULTATO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) ;

C) LA DETERMINAZIONE DELL'EVENTUALE APPORTO INIZIALE IN CONTO CAPITALE, I CONSEGUENTI ONERI ED IL LORO FINANZIAMENTO;

D) I PARAMETRI COMPARATIVI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA E QUELLA IN CONCESSIONE A TERZI.

04. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO

STABILITO DALLA LEGGE, DAL PRESENTE ARTICOLO E DAL REGOLAMENTO SECONDO I CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E DI CORRETTEZZA, TALI DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER IL COMUNE.

ART. 73

L'ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, UNA " ISTITUZIONE " ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE CON BILANCIO PROPRIO.

02. SONO ORGANI DELL'ISTITUZIONE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' FORMATO DA CINQUE MEMBRI, COMPRESO IL PRESIDENTE.

04. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON DISTINTE VOTAZIONI, IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE E PER APPELLO NOMINALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI. SE NELLA PRIMA VOTAZIONE ALCUNI CANDIDATI NON HANNO OTTENUTO DETTA MAGGIORANZA, SI RICORRE AD UNA SECONDA VOTAZIONE NELLA QUALE RISULTANO ELETTI COLORO CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED, A PARITA' DI VOTI, IL PIU' ANZIANO DI ETA'. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLE PREDETTE CARICHE COLORO CHE SIANO CONSIGLIERI COMUNALI, REVISORI DEI CONTI O DIPENDENTI COMUNALI.

05. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE DURANO IN CARICA FINO ALLA DECADENZA, PER QUALSIASI CAUSA, DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE N. 142/90 .

SU PROPOSTA DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DIMISSIONARI, CESSATI DALLA CARICA O REVOCATI DAL CONSIGLIO STESSO SU PROPOSTA DEL SINDACO.

06. IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO E CURA RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI.

07. IL DIRETTORE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELLA ISTITUZIONE CON CONSEGUENTE RESPONSABILITA'. E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE E VIENE SCELTO, DI NORMA, TRA I DIPENDENTI DELLA QUALIFICA APICALE.

08. LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE SONO STABILITI DA UN APPOSITO REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA, ALTRESI', L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE ESERCITA I SUOI POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE, DETERMINA LE TARIFFE DEI SERVIZI PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

09. L'ISTITUZIONE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE. IL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA STESSA DEVE PRESENTARSI IN PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO DA

PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI. EVENTUALI PERDITE RISULTANTI DAL CONTO CONSUNTIVO SONO POSTE A CARICO DEL COMUNE.

10. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE.

ART. 74

SOCIETA' PER AZIONI

01. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA, CHE RICHIEDANO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE

PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA.

03. LO STATUTO DELLA SOCIETA' PREVEDE LE FORME E LE MODALITA' DI RAPPORTI ORGANICI, FINANZIARI ED INFORMATIVI DELLA SOCIETA' MEDESIMA NEI CONFRONTI DEL COMUNE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE.

04. CHI RAPPRESENTA IL COMUNE DEVE ATTUARE LE DIRETTIVE IMPARTITE DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE A REDIGERE UNA RELAZIONE ANNUALE SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI GESTITI DALLA SOCIETA', CHE DEVE ESSERE PORTATA A CONOSCENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. NELLE SOCIETA' PER AZIONI LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI AL COMUNE E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE SOVRACOMUNALE, AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI NONCHE', OVE QUESTA VI ABBA INTERESSE, ALLA PROVINCIA. GLI ENTI PREDETTI POSSONO COSTITUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE AZIONARIA MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.

CAPO 03

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART. 75

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL COMUNE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 76

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI PER UN PIU' RAZIONALE UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE, STRUTTURALI E FINANZIARIE.

02. LE CONVENZIONI DEVONO CONTENERE TUTTI GLI ELEMENTI PREVISTI DALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 142/90 ED ESSERE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.

ART. 77

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNO O PIU' CONSORZI CON ALTRI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE E PUO' ADERIRE AD ANALOGHE INIZIATIVE DI ALTRI ENTI LOCALI VOLTE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO STESSO FINE.

02. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO O VI ADERISCE QUALORA NON RISULTI CONVENIENTE ECONOMICAMENTE L'ISTITUZIONE DI UN'AZIENDA SPECIALE OPPURE NON SIA OPPORTUNO FARE RICORSO, PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DA CONSORZIARE, ALL'ISTITUTO DELLA CONVENZIONE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE N. 142/90 , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO, CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. LA CONVENZIONE DEVE, INOLTRE, PREVEDERE LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO, NONCHE' L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI STESSI NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI MEDESIMI.

05. IL RAPPRESENTANTE COMUNALE IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO, ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, E' TENUTO A FARE UNA RELAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI CONSORZIATI.

06. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO LA FORMA CONSORTILE.

ART. 78

UNIONE DEI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI COOPERAZIONE DI CUI AL PRESENTE CAPO E DELLO SPIRITO DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE, OVE NE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, UNA UNIONE DI DUE O PIU' COMUNI CONTERMINI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI, CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE E DI OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

02. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE DI COMUNI, CHE DEVE CONTENERE TUTTI GLI ELEMENTI INDICATI NELL' ARTT. 26 DELLA

LEGGE N. 142/90 , SONO APPROVATI DAI SINGOLI CONSIGLI COMUNALI A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. LE REGIONI PROMUOVONO LE UNIONI DI COMUNI ED A TAL FINE PROVVEDONO ALLA EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, DOPO DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE, LA UNIONE DI COMUNI VIENE COSTITUITA IN COMUNE CON LEGGE REGIONALE, QUALORA LA FUSIONE NON SIA STATA DELIBERATA PRIMA DI TALE TERMINE SU RICHIESTA DEI COMUNI DELL'UNIONE.

ART. 79

FUSIONE DI COMUNI

01. OGNI COMUNE FACENTE PARTE DELL'UNIONE PUO' FARSI PROMOTORE DELLA PROPOSTA DI FUSIONE, A NORMA DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE N.

142/90 , ALLORQUANDO SIANO TRASCORSI ALMENO CINQUE ANNI DALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI.

02. LA FUSIONE PUO' AVER LUOGO QUALORA ADERISCANO ALLA PROPOSTA DUE O PIU' COMUNI CONTIGUI.

03. ENTRO DIECI ANNI DALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE DEVE PROCEDERSI ALLA FUSIONE A NORMA DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE N. 142/90 .

QUALORA NON PERVENGA ALLA FUSIONE L'UNIONE E' SCIOLTA.

ART. 80

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDANO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI IL SINDACO, SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARE I TEMPI, LE MODALITA', I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA, IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. IL SINDACO, CON PROPRIO ATTO FORMALE, APPROVA L'ACCORDO DI PROGRAMMA NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA.

04. OVE L'ACCORDO DI PROGRAMMA COMPORTI UNA VARIAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEV'ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. L'ACCORDO DI PROGRAMMA, OLTRE ALLE FINALITA' DA PERSEGUIRE, PUO' PREVEDERE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO NONCHE' INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 81

AUTONOMIA FINANZIARIA E POTESTA' IMPOSITIVA

01. NELL' AMBITO DELLA LEGISLAZIONE STATALE SULLA FINANZA PUBBLICA, IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE E' ALTRESI' TITOLARE DI POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

ART. 82

FINANZA COMUNALE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI;
- H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI COMUNALI INDISPENSABILI MENTRE SPECIFICI CONTRIBUTI STATALI VENGONO ASSEGNATI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI ECCEZIONALI.

03. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

04. NELL' AMBITO DELLE FACOLTA' PREVISTE DALLA LEGGE, IL COMUNE APPLICA IMPOSTE, TASSE, DIRITTI, TARIFFE E CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA, DETERMINANDO PER I SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE TARIFFE O CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI UTENTI, ANCHE IN MODO NON GENERALIZZATO.

05. LO STATO E LA REGIONE, QUALORA PREVEDANO PER LEGGE CASI DI GRATUITA' NEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE OVVERO FISSINO PREZZI E TARIFFE INFERIORI AL COSTO EFFETTIVO DELLA PRESTAZIONE, DEBONO GARANTIRE AL COMUNE RISORSE FINANZIARIE COMPENSATIVE.

06. LA REGIONE CONCORRE AL FINANZIAMENTO DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO E DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO, ANCHE CON DISTRIBUZIONE DI RISORSE PER SPESE PREVISTE DA LEGGI SETTORIALI DELLO STATO, ASSICURANDO LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE DALLA REGIONE STESSA.

ART. 83

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, DISPONIBILE E INDISPONIBILE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

03. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

04. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI DEBONO ESSERE DATI IN AFFITTO CON LA OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 27 LUGLIO 1978 , N. 392 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER QUANTO CONCERNE I FABBRICATI.

ART. 84

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTI CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI, PERMUTE, CONCESSIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL' ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 85

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L' ORDINAMENTO FINANZIARI E CONTABILE DEL COMUNE DISCIPLINATO DALLA LEGGE. UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE ED A MEZZO DELL' ASSESSORE DELEGATO.

03. I BILANCI ED I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI ED AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE, SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE CHE NE RELAZIONA AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO, IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L' ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 86

CONTROLLO DI GESTIONE

01. I REGOLAMENTI DI CONTABILITA' E ORGANIZZAZIONE INDIVIDUANO I SERVIZI PER I QUALI SI RICHIEDE, IN AGGIUNTA ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA UFFICIALE, UNA CONTABILITA' ECONOMICA FONDATA SUI PRINCIPI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA DI GESTIONE; INDIVIDUANO ALTRESI' I RESPONSABILI DI SETTORE A CUI FANNO CAPO LE RELATIVE INCOMBENZE E RESPONSABILITA'.

02. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE, SEMESTRALMENTE, AL CONSIGLIO

COMUNALE:

A) UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE " ENTRATA " E NELLA PARTE " SPESA " DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO COMPETENZA CHE IN CONTO RESIDUI;

B) UNA SINTESI DELLE RILEVAZIONI ECONOMICHE, EXTRA-CONTABILI E STATISTICHE, DISPOSTE AL FINE DI VALUTARE L'ECONOMICITA' E L'EFFICIENZA DELLA GESTIONE IN CORSO DI SVOLGIMENTO, NONCHE' LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI SECONDO GLI OBIETTIVI PREFISSATI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA ED I RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA.

ART. 87

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. NEL COMUNE DI GARGNANO LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E' AFFIDATA AD UN SOLO REVISORE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI E SCELTO TRA ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO E NEGLI ALBI DI CUI AL COMMA SECONDO - LETTERE A) , B) E C) - DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. IL REVISORE DEI CONTI, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA STESSA.

03. IL REVISORE DEI CONTI DURA IN CARICA TRE ANNI DALLA DECORRENZA DELLA NOMINA, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

04. IN CASO DI DIMISSIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA SURROGA NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA AL VERIFICARSI DELL'EVENTO.

05. IL REVISORE DEI CONTI ESPLICA UN' ATTIVITA' AUTONOMA DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA CHE NON RIENTRA NEL CONTROLLO DI GESTIONE DI CUI ALL' ARTT. 86 DELLO STATUTO NE' VI INTERFERISCE, MA REALIZZA UN CONTROLLO AGGIUNTIVO IMPRONTATO A FINI PROPOSITIVI DIRETTI A CONSEGUIRE UN MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI STABILITI.

06. IL REVISORE DEI CONTI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL' ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO ESPRIMENDO RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE FORME CON CUI IL REVISORE DEI CONTI COLLABORA CON GLI ORGANI COMUNALI NELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, NONCHE' LE METODOLOGIE PER

L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA.

08. IL REVISORE DEI CONTI RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.

OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DEL COMUNE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 06

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 88

POTESTA' REGOLAMENTARE

01. PER ADEMPIERE ALLE PROPRIE FUNZIONI ISTITUZIONALI, IL COMUNE SI DOTA DI TUTTI QUEI REGOLAMENTI CHE IL CONSIGLIO COMUNALE RITENGA OPPORTUNO ADOTTARE.

02. IN PARTICOLARE, DEVONO ESSERE ADOTTATI I SEGUENTI REGOLAMENTI:

- A) CONTABILITA' GENERALE, CHE DISCIPLINERA' ANCHE L'ATTIVITA' DEL REVISORE DEI CONTI;
- B) DISCIPLINA GENERALE DEI CONTRATTI;
- C) FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COMUNALI;
- D) DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E RILASCIO DI COPIE;
- E) ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI;
- F) ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;
- G) AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.

ART. 89

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

- A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
- B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;
- C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;
- D) NON POSSONO CONTENERE NORME AD EFFICACIA RETROATTIVA;
- E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINA L'INTERA MATERIA GIA' OGGETTO DEL PRECEDENTE.

ART. 90

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE E, AI SENSI DELL' ARTT. 49 DELLO STATUTO, AI CITTADINI.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, DA EFFETTUARSI DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI SULLA

PUBBLICAZIONE DELLA STESSA; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO LE PRESCRITTE APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI, AL TERMINE DEI QUALI ENTRANO IN VIGORE.

04. I REGOLAMENTI COMUNALI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCENZA. A TALE SCOPO, ESSI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE VOGLIA CONSULTARLI.

05. GLI ADEGUAMENTI DEI REGOLAMENTI COMUNALI DEVONO ESSERE APPORTATI ENTRO 90 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DI NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

ART. 91

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO IN APPLICAZIONE DELLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LE ORDINANZE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO, DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA PRENDERNE VISIONE.

03. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA SECONDO DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI E LA LORO EFFICACIA E' NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO.

04. QUANDO L'ORDINANZA E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AI DESTINATARI. SE QUESTI NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI. NEGLI ALTRI CASI, LA ORDINANZA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE DAL PRECEDENTE SECONDO COMMA.

TITOLO 07

EFFICACIA E REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 92

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, VIENE PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI AVVENUTE PUBBLICAZIONI, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, SU CONFORME DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALL'ORIGINALE A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER

ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.

ART. 93

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA STABILITA DALL' ARTT. 04

- COMMA TERZO E QUARTO - DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE CONGIUNTAMENTE A QUELLA DI APPROVAZIONE DI UN NUOVO STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE.

L'ADOZIONE DELLE DUE DELIBERAZIONI DEVE ESSERE CONTESTUALE;

L'ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO ASSUME EFFICACIA CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

03. NESSUNA DELIBERAZIONE DI REVISIONE OD ABROGAZIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE ADOTTATA SE NON SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO

DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DALL'ULTIMA MODIFICA.

04. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA FINTANTO CHE DURA IN CARICA IL CONSIGLIO CHE L'HA RESPINTA.

TITOLO 08

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 94

ABROGAZIONE DI NORME

01. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA IN VIA DEFINITIVA

L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE DALL' ARTT. 64 DELLA

LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E MANTENUTE TRANSITORIAMENTE IN VIGORE PER EFFETTO DELL' ARTT. 59 - SECONDO COMMA DELLA STESSA LEGGE.

ART. 95

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI COMUNALI PREVISTI DALLO STATUTO, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME REGOLAMENTARI

VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 IN QUANTO COMPATIBILI CON LA STESSA E CON IL PRESENTE STATUTO.